

ORIGINALE

12594/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Risarcimento danni da sinistro stradale

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

REPUBBLICA

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidente -

R.G.N. 26707/2012 Cron 1594

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Consigliere -

Rep. O.(.

Dott. PAOLO D'AMICO

Dol Compinliana

Ud. 26/11/2014

DOCC. FROMO D AMICO

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26707-2012 proposto da:

MASIERO SANDRA MSRSDR61H42G224U, nella qualità di amministratore di sostegno ex lege 9.1.2004 n. 6 a tempo indeterminato di MASIERO ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31 INT. 11, presso lo studio dell'avvocato FABIO SEVERINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO TOGNON giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Ŧ

2014

2477

COMPAGNIA ITALIANA PREVIDENZA ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI SPA , LADINI ADRIANA, MARCHIORO
DENIS;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2192/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/10/2011, R.G.N. 824/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato FABIO SEVERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per per l'accoglimento del ricorso;



Svolgimento del processo

Antonio Masiero, Adriana Pegoraro e Antonietta Masiero convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, Adriana Ladini, Denis Marchioro e la Universo Assicurazioni s.p.a. – quali, rispettivamente, proprietaria dell'autovettura Renault 5, conducente della stessa e compagnia assicuratrice – al fine di ottenere il risarcimento dei gravi danni da lesioni subiti dalla minore Antonietta, a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 31 gennaio 1991 in Padova, mentre essa Antonietta, in sella alla propria bicicletta, percorreva la via Cavallotti.

Antonietta Masiero era stata infatti improvvisamente tamponata dall'auto condotta da Denis Marchioro che sopraggiungeva a forte velocità.

I convenuti si costituirono contestando la domanda e rilevando che la ciclista aveva posto in essere una manovra non presegnalata di spostamento improvviso da una corsia ad un'altra che aveva impedito qualsiasi manovra di emergenza. L'assicurazione dava atto di aver versato, oltre all'acconto di £ 100.000.000, l'ulteriore somma di € 60.000,00.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 466/2005, ritenuta la concorrente responsabilità dei due mezzi ai sensi dell'art. 2054, 2° comma, c.c. e considerati gli acconti versati, condannò i convenuti al versamento della sola

residua somma di € 4.500,00 a titolo di spese processuali e di c.t.u.

Proposero appello Sandra Masiero (essendo nel frattempo deceduto il padre Antonio Masiero), Sandra Masiero - sorella e amministratrice di sostegno di Antonietta Masiero - Antonietta Masiero, Adriana Pegoraro - madre - e Sandra Masiero, Federico, Giuseppina, Massimo e Adriano - fratelli - chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva o, quantomeno, prevalente di Denis Marchioro e una maggiore quantificazione del danno, previo supplemento di c.t.u.

Si costituì la sola Italiana Assicurazioni la quale chiese il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello ha dichiarato che il sinistro si verificò per colpa concorrente di Antonietta Masiero e Denis Marchioro, nella misura del 50% ciascuno; ha condannato Ladini, Marchioro e Universo Assicurazioni, in solido tra loro, al pagamento in favore di Antonietta Masiero dell'ulteriore somma di € 56.235,00 oltre accessori.

Propone ricorso per cassazione Sandra Masiero, nella qualità di amministratore di sostegno a tempo indeterminato ex lege 9 gennaio 2004 n. 6, di Antonietta Masiero.

Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione



Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta «Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di legge in relazione agli artt. 1219 -1224 - 1223 c.c.; e art. 360 n. 5 per omessa motivazione.»

Sostiene Sandra Masiero che l'impugnata sentenza difetta di convincenti argomentazioni sulla liquidazione di interessi e svalutazione monetaria.

Il motivo è fondato.

Appare infatti evidente il difetto di motivazione in quanto dire che "pare" il Tribunale aver liquidato interessi e svalutazione integra una motivazione perplessa e come tale insufficiente.

Con la suddetta espressione non si risponde infatti adeguatamente alla specifica doglianza della ricorrente e non si dà alcuna certezza che gli accessori di lite siano stati effettivamente liquidati.

Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 sub 3 per violazione di legge: inderogabilità dei minimi di tariffa (art. 24 Legge 794/1942 e obbligatorietà dei diritti; ed errore in procedendo ex art. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c. per mancato esame di atti della causa.»

Ritiene la ricorrente che la liquidazione delle spese giudiziali è inferiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale al tempo vigente.

Il motivo è fondato.



Per costante giurisprudenza di questa Corte infatti ‡n tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in specifica prodotta dalla dí una nota vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, quelle esposte, dei diritti misure inferiori а in procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adequata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942; tuttavia, ove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e, pertanto, non autosufficiente, è inammissibile. Tali principi valgono in tutti i casi di scostamento dagli importi richiesti con la nota spese, anche se dovuti a pura e semplice pretermissione di quest'ultima da parte del giudice, che erroneamente abbia ritenuto non prodotta la nota, perché ciò che rileva è il rispetto o meno dei limiti tariffari (Cass., 3 novembre 2005, n. 21325).




Nel caso in esame la liquidazione di diritti ed onorari appare inferiore ai minimi tariffari, quantomeno in riferimento agli onorari. A p. 12 del ricorso infatti la ricorrente riporta la notula che, essendo stata depositata tempestivamente in cancelleria, in appello, non avrebbe potuto essere liquidata d'ufficio.

Con il terzo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione di legge (artt. 2054 - 2059 - 1226 e 1223 c.c.) e violazione del principio di integralità del risarcimento del danno per aver ritenuto non dovuto il danno alla vita di relazione ed esistenziale.»

Sostiene la ricorrente che si impone, nell'ambito del danno non patrimoniale, la liquidazione del danno esistenziale, in forza del principio dell'integrità del risarcimento di cui agli artt. 1223-2059-2054 c.c. ribadito da Cass., S.U. 26972/2008.

Il motivo è fondato.

Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo la pronuncia delle Sezioni unite e sino ad oggi, è quello secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie



duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).

Nella specie, pertanto, ciò che rileva è l'accertamento del se la sentenza impugnata abbia o meno proceduto alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali pur deve tenersi conto a tal fine.

Sul punto la Corte d'appello non risulta avere proceduto alla personalizzazione del danno sotto tutti i profili del danno non patrimoniale (S.U. n.26972/2008).

In conclusione, i motivi devono essere accolti, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

La Corte di rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Roma, 26 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Tools D'Amic

8

Il Presidente

DEPOSTATO NO CANCELLA TO COMPANY OF THE POSTATO OF